

Codice DB1406

D.D. 15 novembre 2011, n. 2897

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Domanda in sanatoria del 23.05.2011 della Soffieria Bertolini S.p.A. per autorizzazione al manufatto di scarico, nel rio Molino, in Comune di Candiolo (TO). Trasmissione determinazione dirigenziale Aut. Idr.4453. Richiedente: Ditta Soffieria Bertolini S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, la Ditta Soffieria Bertolini S.p.A. all'esecuzione degli interventi richiesti da questo Ufficio volti al miglioramento dello stato del manufatto di scarico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino subordinatamente all'osservanza della richiesta:

Si richiede, in mancanza della Relazione Idraulica relativa al corso d'acqua Rio MOLINO, di rendere solidale al profilo spondale (baulettatura in cls o scogliera) senza modificarne la sezione, la condotta di scarico in PE 210 mm che dovrà essere dotata di valvola di non ritorno;

e delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere già realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zoa d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. l'autorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
5. *il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del Settore scrivente, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per*

l'occupazione di sedimi del demanio pubblico di che trattasi, ai sensi delle LL.RR. 20/2002, 12/2004 e 9/2007 e del relativo regolamento d'attuazione in data 06.12.2004 n. 14/R.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia